

La riforma della filiazione

Augusta Tognoni
Magistrato

Abstract

The reform of filiation

The Law 10/12/2012 n. 219 is a milestone in family law: it equalises the legal treatment of children born “inside and outside marriage”; eliminates any distinction/discrimination between “legitimate” and “natural” children; allows the creation of a parental network regardless of the type of union, enhancing family ties that previously did not have a legal significance, with consequent impact on the patrimonial, succession and emotional sphere of children. Significant is the replacement of “parental authority” with “parental responsibility”, as a new instrument of cohesion of the parent-child relationship. The child is a “person” subject of law, which “must” be heard on all matters concerning him in accordance with the fundamental principles of the Constitution and International Rights Conventions.

Quaderni acp 2014; 21(6): 268-270

La Legge 10/12/2012 n. 219 è una tappa fondamentale nel Diritto di famiglia: parifica il trattamento giuridico dei figli nati “dentro e fuori dal matrimonio”; elimina ogni distinzione/discriminazione tra figli “legittimi” e figli “naturali”; consente la creazione della rete parentale indipendentemente dall’unione matrimoniale dei genitori, valorizzando legami familiari che in precedenza non assumevano rilievo giuridico, con conseguenti ricadute nella sfera affettiva, patrimoniale, successoria dei figli. Significativa è la sostituzione dell’espressione “potestà genitoriale” con “responsabilità genitoriale”, come nuovo strumento di coesione dei rapporti genitori-figli. Il figlio è “persona”, soggetto di diritto, che “deve” essere ascoltato per tutte le questioni che lo riguardano nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e delle Convenzioni internazionali.

La riforma della filiazione, introdotta dalla Legge 10/12/2012 n. 219 e completata dal D.L. 154/2013, incide su due elementi strutturali della società: il rapporto di filiazione e la relazione parentale. Evidenzia anche il ruolo del diritto come valenza sociale, culturale e antropologica. La Legge 219/2012 innova profondamente il Diritto di famiglia con l’affermazione del principio della unicità dello “status” del figlio; rappresenta la compiuta realizzazione di un processo di tutela dei soggetti deboli nel segno dell’uguaglianza del trattamento giuridico dei figli, a prescindere dal fatto che la procreazione sia avvenuta o meno in un contesto coniugale, secondo le linee tracciate dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata con Legge 176/1991; Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori del 1996, attuata con Legge 77/2003; art. 24 Carta di Nizza del

2000; art. 6 Trattato di Lisbona; Regolamento Europeo 2201/2003).

Il nuovo criterio ordinante è il valore prioritario concesso ai diritti individuali rispetto all’interesse collettivo del gruppo familiare.

L’art. 315 del Codice civile (c.c.) con proposizione inequivoca stabilisce che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”, con il corollario (art. 74 c.c. come modificato) che “la parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio sia nel caso in cui è avvenuta fuori di esso”. La condizione giuridica del figlio è tutelata in ogni ordine di rapporti come valore autonomo e indipendente dal vincolo eventualmente esistente tra i genitori. Le nuove disposizioni segnano una frattura netta rispetto alla precedente regolamentazione che manteneva distinta la posizione del figlio legittimo, al quale solo era riservata piena collocazione nella

rete familiare, rispetto a quella del figlio naturale riconosciuto, la cui relazione giuridica era circoscritta al genitore e al corrispondente ascendente; si considerava cioè estraneo rispetto ai propri fratelli e sorelle, rispetto agli zii, ai cugini.

In sintesi: il principio di uguaglianza dei figli si realizza non solo nella relazione verticale tra genitori e figli, ma anche in quella orizzontale con gli ascendenti e i parenti, in quanto la parentela dipende dalla generazione, non già dal matrimonio, che non si configura più come elemento di differenziazione del rapporto giuridico genitori-figlio-parenti.

Il ruolo degli ascendenti

In questa ottica estremamente innovativa è l’art. 317 bis c.c.: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore, con la considerazione che il punto di vista degli ascendenti viene elevato da posizione soggettiva a vero e proprio diritto (art. 336, 2° comma c.c.). È un diritto che ha la caratteristica di autonomia, perché prescinde dalla posizione dei genitori e dalla loro relazione e può emergere indipendentemente dai comportamenti di questi, dal loro stato di unione o separazione e mediante richieste dirette nei confronti di uno di essi o di entrambi.

Il contenuto della formula “rapporti significativi” deve essere letto non tanto in termini quantitativi e materiali, quanto piuttosto in termini qualitativi, come diritto a partecipare alla vita del minore. Il “diritto dei nonni” a una relazione affettiva profonda e stabile nella catena generazionale, discusso e auspicato in molti studi giuridici e psicologici, è acquisito come valore positivo che contribuisce ad arricchire l’esperienza esistenziale del nipote.

Per corrispondenza:
Augusta Tognoni
e-mail: augusta.tognoni@gmail.com

il bambino e la legge

Responsabilità genitoriale

Significativa, sotto il profilo culturale-psicologico, è la sostituzione della formula tradizionale di “potestà genitoriale” con l’espressione “responsabilità genitoriale”, recepita dalle fonti internazionali e sovranazionali (parental responsibility nella Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo del 1959 e nel regolamento CE n. 2201/2003; in particolare, il *Children Act* britannico del 1989 esprime una sintesi di poteri, diritti, responsabilità del genitore verso il figlio e il suo patrimonio).

La nozione di “responsabilità genitoriale” comporta la riorganizzazione sistematica delle norme che regolano i rapporti genitori-figlio (art. 316 c.c.).

La relazione illustrativa della riforma precisa che con il termine “responsabilità” si indica una situazione giuridica complessa “idonea a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione, con l’avvertenza che “la modifica terminologica dà risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso”; “i rapporti genitori-figli non devono più essere considerati avendo riguardo circa il punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori”. Ciò appare coerente rispetto alle Linee Guida (LLGG) emerse nelle discipline europee; in particolare l’art. 2 n. 7 Reg. CE 2201/2003 definisce la responsabilità genitoriale come “insieme dei diritti e dei doveri di cui è investita una persona fisica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore, riguardanti la persona o i beni di un minore”, con la puntualizzazione che la responsabilità genitoriale “persiste sino alla maggiore età o all’emancipazione” (art. 318 c.c.) “fino al raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio”.

“La responsabilità genitoriale” è un nuovo strumento di coesione dei rapporti genitori-figlio.

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, annullamento, nullità, cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 317 c.c.). In tali situazioni (art. 337, 1° comma c.c.) il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con cia-

scuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi siano affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno deve contribuire al mantenimento, alla cura e all’educazione dei figli.

L’art. 337 *ter*, 3° comma c.c., sancisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all’istruzione, all’educazione e alla salute, sono assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, con l’indicazione esplicita che in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Sottolinea il legislatore che l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale è circoscritto alla sola ipotesi in cui il figlio sia affidato in via esclusiva a uno solo dei genitori e che anche in tale caso le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori (art. 337 *quater*).

È agevole concludere che il combinato disposto degli artt. 316, 4° comma, 337 *ter* e 337 *quater* c.c., consente di affermare la regola dell’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale come principio generale. Il figlio, salvi i casi in cui sia accertato un suo interesse di segno contrario, fa riferimento a entrambe le figure genitoriali investite congiuntamente nei suoi confronti della responsabilità, ossia di quella “situazione giuridica complessa, idonea a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione che viene a sostituire il tradizionale concetto di potestà” (relazione conclusiva 4 marzo 2013 n. 152).

L’ascolto del minore

Segno dell’evoluzione normativa, volta a realizzare pienamente la tutela della personalità e della sensibilità del minore come soggetto portatore di interessi individuali, è la previsione dell’ascolto del medesimo come criterio di ordine gene-

rale. La centralità dell’interesse del minore è descritta nell’art. 315 *bis* c.c.: “Il figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano”. È un adempimento “obbligatorio” per il giudice nei procedimenti di responsabilità genitoriale e di affidamento in cui debba assumere decisioni che riguardano le scelte esistenziali del figlio, le modalità organizzative di vita più opportune, con la precisazione che “è possibile derogare, ove l’ascolto risulti in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo” (art. 336 *bis*, 1° comma c.c.).

La portata della norma è molto ampia: il richiamo in termini generici a “questioni” e “procedure” impone che l’ascolto debba esplicitarsi non soltanto sul versante della tutela giurisdizionale, ma prima ancora “a monte”, nell’ambito delle relazioni familiari.

Nella famiglia l’ascolto del minore si pone come condivisione di pensiero, come guida partecipata e consapevole per spingere il figlio sempre più verso capacità di scelte e autodeterminazione contestualizzate nella vita reale; un rapporto nuovo nell’ambito del quale i genitori esercitano una collaborazione morale e giuridica congiuntamente con il figlio, sostenendolo nel suo percorso formativo, assicurandogli e tutelandone la sicurezza, la salute, promuovendone il benessere psico-fisico e la progressiva acquisizione di autonomia.

Principi successori

La previsione di un comune statuto giuridico dei figli con l’equiparazione di tutti i nati comporta la modifica delle LLGG della successione con una prospettiva che cancella la discriminazione iniqua, molto forte e particolarmente sofferta nel campo dell’eredità.

La riforma inserisce il figlio naturale nella rete della parentela prima limitata al solo rapporto genitore-figlio.

Si amplia la categoria dei successibili e si modifica l’ordine successorio: il figlio nato fuori dal matrimonio diventa un successibile di ciascuno dei parenti del proprio genitore prevalendo rispetto allo Stato, al quale prima soccombeva; in senso inverso tutti i parenti del genitore diventano successibili del figlio nato

fuori dal matrimonio, con la conseguenza che costoro prevalgono sullo Stato che, in precedenza, in assenza di coniuge, figli o fratelli era l'unico erede.

Viene eliminata la facoltà di commutazione che prevedeva la possibilità per i figli legittimi di escludere dalla comunione ereditaria i figli naturali, riducendo la loro posizione a una mera quantificazione monetaria (un esempio semplice per comprendere: i figli legittimi si tenevano la casa e agli altri davano solo una somma di denaro).

Azioni di "status"

Importanti sono le innovazioni che riguardano le azioni di "status" (disconoscimento della paternità, dichiarazione giudiziale di paternità, contestazione e reclamo dello "status" di figlio, riconoscimento dei figli nati da relazioni parentali), ma non è questa la sede per discutere problematiche tanto complesse e sfaccettate che richiedono una trattazione specifica.

Conclusioni

La Legge 219/2012 cancella la distinzione tra figli "legittimi" e figli "naturali", con la previsione di un comune statuto giuridico dei figli, indipendentemente dall'unione matrimoniale dei genitori.

La conseguita consapevolezza del legislatore riguardo alla varietà di situazioni che possono caratterizzare il legame tra i genitori, incidendo sulla sua stabilità, ha condotto a valorizzare legami familiari che in precedenza non assumevano rilievo giuridico. È una trasformazione "epocale" con la creazione del legame di parentela prima limitata al solo rapporto genitore-figlio, con la profonda modifica dei rapporti successori, nel senso che i figli succedono ai parenti del genitore e i parenti del genitore succedono al figlio nato fuori dal matrimonio.

Il figlio è inserito nelle relazioni di parentela di entrambi i genitori e vede i genitori congiuntamente coinvolti in una responsabilità nei suoi confronti, che si basa esclusivamente sulla generazione e prescinde dalla tipologia di unione che li lega, dalla sua stabilità e dalla creazione di unioni nuove.

L'obbligo dell'ascolto del minore, previsto da norme precise, realizza la tutela dello stesso come "persona" portatrice di diritti e interessi individuali. ♦

SITUAZIONE DEGLI INFERMIERI LAUREATI DISOCCUPATI

Valori/anno a dodici mesi dalla laurea

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Marche	0	0	11	13	63	100
Sardegna	0	0	11	9	56	100
Sicilia	29	0	42	47	52	95
Puglia	50	50	0	36	67	91
Campania	0	17	10	44	94	87
Veneto	5	0	0	14	0	84
Calabria	33	20	25	0	83	80
Lazio	0	38	22	63	75	74
Toscana	4	18	0	23	52	72
Piemonte	0	22	0	21	22	65
Emilia-Romagna	11	0	17	25	27	64
Abruzzo	40	0	0	44	50	36
Friuli Venezia Giulia	0	6	8	0	23	26
Lombardia	0	0	0	8	22	25

Basilicata, Molise, Umbria, Liguria: dati insufficienti

Secondo dati di Alma/Laurea (2008-2013) a un anno dalla laurea gli infermieri accettano anche altri impieghi al di fuori della loro professionalità. Al Nord l'anno in cui la disoccupazione (57%) supera l'occupazione (43%) è il 2013. Al Centro la situazione è più critica: nel 2012 disoccupazione al 58% e nelle isole al 76%.

L'occupazione ospedaliera è scesa dal 90% del 2006 al 24% del 2013. Cresce l'offerta delle strutture residenziali che supera (51%) l'ambito ospedaliero nel 2012 e regredisce (41%) nel 2013.

(Il Sole 24 ORE Sanità, 23-29 settembre 2014)

FLOP DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE NON SOLO LA SANITÀ

L'Agencia per l'Italia Digitale ha emesso il suo verdetto: sono 10.320 le amministrazioni che nei tempi previsti dal DL n. 90 (misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa) non hanno inviato l'elenco delle proprie "basi dati" e degli applicativi che utilizzano.

Tra le inadempienti, decine di aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni. All'appello, infatti, mancano 83 Asl su 157; 51 Aziende ospedaliere su 107 e 10 Agenzie sanitarie regionali.

Fra le amministrazioni "non pervenute" non risulta solo la sanità, ma anche l'Avvocatura dello Stato, i Ministeri degli Affari Esteri, del Lavoro, della Difesa e dello Sviluppo Economico e perfino (in ambito sanitario!) l'Agenas, a cui il recente Patto della Salute ha affidato non pochi compiti di monitoraggio e valutazione.